



UNIVERSITY OF BERGAMO

**DEPARTMENT OF MANAGEMENT, ECONOMICS
AND QUANTITATIVE METHODS**

Working paper n. 1/2015

ricerca_meq@unibg.it

Series Management

Inquadramento contabile ai sensi dello IAS 8
“Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates And Errors” degli
affinamenti metodologici intervenuti nella
valutazione dei crediti di un gruppo bancario

Claudia Rossi



CLAUDIA ROSSI

**Quaderno del Dipartimento di Scienze aziendali,
economiche e metodi quantitativi**

**Inquadramento contabile ai sensi dello IAS 8
“Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors” degli affinamenti
metodologici intervenuti nella valutazione dei crediti
di un gruppo bancario**

Indice

- | | |
|---|----------------|
| 1. Introduzione | pag. 3 |
| 2. Vigilanza bancaria unica e Comprehensive Assessment
condotto dalla BCE | pag. 4 |
| 3. Le modifiche delle policy, delle procedure e dei parametri
utilizzati in sede di valutazione dei crediti ai fini della redazione
del bilancio al 31 dicembre 2014 | pag. 6 |
| 4. Cambiamento di principio contabile, cambiamento nelle stime
contabili e correzioni di errori di esercizi precedenti secondo lo IAS 8 | pag. 9 |
| 5. Conclusioni | pag. 16 |
| Bibliografia/Sitografia | pag. 19 |

1. Introduzione

Con il presente paper si intende analizzare quale sia il corretto trattamento contabile, ai sensi dei principi contabili internazionali, degli effetti derivanti dall'aggiornamento delle metodologie valutative dei crediti di un gruppo bancario, sottoposto dal 4 novembre 2014 alla Vigilanza unica europea, in sede di redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il principio contabile internazionale IAS 8, “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors” prevede, infatti, tre diverse fattispecie alle quali ricondurre le modifiche che possono intervenire nella valutazione delle voci di bilancio rispetto alle scelte valutative effettuate negli esercizi precedenti:

- a) cambiamento di principio contabile;
- b) cambiamento nelle stime contabili;
- c) correzione di errori di esercizi precedenti.

In presenza di variazioni occorre correttamente definire la fattispecie di riferimento dal momento che l'inquadramento in una o in un'altra delle tre categorie esplica effetti diversi sul bilancio comparativo dell'esercizio precedente.

In particolare, se la modifica deriva da un “cambiamento nella stima contabile” l'effetto della variazione è rilevato unicamente nell'esercizio in cui la nuova stima è determinata. Se invece si è in presenza di “cambiamento di principio contabile” e di “correzione di errore” si deve intervenire, se possibile, sui saldi del bilancio comparativo dell'esercizio precedente, come se il nuovo principio fosse sempre stato utilizzato o l'errore non fosse mai stato commesso.

Le modifiche apportate alla valutazione dei crediti da parte del gruppo bancario risentono di una pluralità di fattori. Il loro esame è necessario per comprendere a quale delle tre fattispecie previste dallo IAS 8 ricondurre il cambiamento intervenuto. Pertanto, preliminarmente, si considereranno gli elementi e i nuovi parametri assunti dal gruppo bancario per la valutazione dei crediti, sinteticamente riconducibili a:

- aggiornamento dei modelli interni di valutazione del rischio di credito, derivante sia dal processo di continuo miglioramento dei modelli statistico-matematici impiegati ai fini delle analisi del credito, sia dal costante arricchimento della base dati informativa conseguenza del processo di metodica conservazione ed elaborazione dei dati annuali di andamento dei principali parametri di valutazione del credito;
- evoluzione del contesto macroeconomico vigente alla data di redazione del bilancio 2014, in particolar modo il mercato immobiliare e quello manifatturiero;
- evoluzione del quadro normativo e regolamentare;
- risultati del Comprehensive Assessment condotto dalla Banca centrale europea e le conseguenti istanze prescritte dal nuovo Meccanismo di vigilanza unico o Single Supervisory Mechanism;
- risultati e avvertenze emersi dal processo di Asset Quality Review condotto nell'ambito della classificazione e valutazione di un distinto numero di crediti deteriorati del gruppo bancario;
- diffusione dei dati sulla qualità del credito delle banche a livello europeo e nazionale e sulle attese circa i livelli di copertura dei portafogli crediti in vista dei possibili nuovi livelli di patrimonializzazione che potranno essere definiti dalla BCE.

2. Vigilanza bancaria unica e Comprehensive Assessment condotto dalla BCE

A far data dal 4 novembre 2014 la vigilanza bancaria per l'area euro è stata assunta dalla Banca centrale europea in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali (per il nostro paese la Banca d'Italia), dando vita al Meccanismo di vigilanza unico (MVU) o Single Supervisory Mechanism (SSM).

Contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi, garantire la stabilità del sistema finanziario europeo e assicurare una vigilanza coerente sono i principali obiettivi di tale Vigilanza unica europea.

A seguito dell'avvio del Meccanismo di vigilanza unico, la BCE esercita la vigilanza diretta su 120 gruppi bancari significativi (di cui 15 italiani), che rappresentano l'82% (in termini di attivi) del settore bancario dell'area euro, mentre per gli altri 3.500 enti creditizi la BCE stabilisce gli standard di vigilanza verificandone l'adozione, in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti e, quindi, per il nostro Paese con la Banca d'Italia.

L'assunzione da parte della BCE delle funzioni di vigilanza attribuitele dal regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico è stata preceduta nel corso del 2014 da una valutazione approfondita (Comprehensive Assessment) dello stato di salute dei principali gruppi bancari europei.

Tale valutazione, condotta dalla BCE in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali, si è articolata nelle seguenti fasi:

- Asset Quality Review sui dati contabili a fine 2013, che ha comportato una revisione della qualità degli attivi ed un controllo dell'adeguatezza delle valutazioni dei medesimi, nonché delle garanzie e dei relativi accantonamenti;
- Stress Test, condotto in stretta collaborazione con la European Banking Authority (EBA), che ha esaminato la tenuta dei bilanci bancari in condizioni di stress. Gli esiti dello Stress Test riflettevano l'impatto dell'applicazione di due scenari predefiniti denominati "baseline" e "adverse" i quali non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi delle banche interessate.

Il Final Report and Results dell'esercizio di Comprehensive Assessment è stato approvato dal Supervisory Board e dal Governing Council della BCE il 26 ottobre 2014.

Per il gruppo bancario oggetto del presente approfondimento, l'esercizio di Asset Quality Review condotto nell'ambito del Comprehensive Assessment ha evidenziato "aggiustamenti" significativi, rispetto ai valori espressi nel bilancio al 31 dicembre 2013, nella valutazione dei crediti verso la clientela.

In relazione ai risultati emersi dal Comprehensive Assessment per il gruppo bancario si poneva il problema degli impatti sul valore degli attivi di bilancio degli esiti delle valutazioni condotte dall'Organo di Vigilanza europea.

Infatti, ben presto, la BCE invitava il gruppo bancario a valutare criticamente i risultati emersi dall'Asset Quality Review ed auspicava che, già ai fini della redazione del bilancio al 31.12.2014, fosse presa in considerazione l'opportunità di introdurre adeguate modifiche nei processi di classificazione e valutazione dei crediti finalizzate a ridurre l'entità dei disallineamenti esistenti tra le valutazioni effettuate dal gruppo bancario e le "ECB thresholds".

Alla luce di tali indicazioni, il gruppo bancario decideva di intervenire, successivamente alla chiusura del terzo trimestre, sui processi di classificazione e valutazione del credito ordinariamente applicati adottando, fin dalla redazione del bilancio al 31 dicembre 2014, nell'ambito del ventaglio di approcci relativi ai processi di stima consentiti dai principi contabili di riferimento, modelli e parametri valutativi in parte diversi da quelli fino ad allora utilizzati e più in linea con quelli adottati dalla BCE e dagli Organi di Vigilanza nazionale nella conduzione dell'Asset Quality Review.

3. Le modifiche delle policy, delle procedure e dei parametri utilizzati in sede di valutazione dei crediti ai fini della redazione del bilancio al 31 dicembre 2014

L'inquadramento sotto il profilo dei principi contabili internazionali delle novità apportate alla valutazione dei crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014 richiede innanzitutto un'attenta valutazione di quanto riportato nel Regolamento Crediti e nel Documento "Criteri

applicativi della valutazione dei crediti al 31 dicembre 2014”, approvati dai competenti organi aziendali in data 11 febbraio 2015.

La policy del gruppo bancario per la determinazione dell’ammontare della svalutazione su crediti in bonis prevede innanzitutto che i crediti siano raggruppati per cluster, ciascuno rappresentativo di crediti con caratteristiche di rischio omogenee.

I crediti in bonis sono quindi oggetto di una rettifica generica o “collettiva”, determinata tramite un’apposita procedura di valutazione condotta per ciascuna categoria omogenea.

In particolare, la svalutazione da apportare ai crediti contenuti in ciascun cluster, è determinata moltiplicando i seguenti parametri:

- il Valore Nominale del Credito (Exposure at Default, o EAD);
- la Probabilità di Default (PD);
- la Loss Given Default (LGD);
- la Loss Confirmation Period (LCP), parametro che rappresenta la stima dell’orizzonte temporale intercorrente tra il momento in cui si realizza l’evento di perdita e quello in cui tale evento dà luogo ad una classificazione di credito deteriorato (metodologia “IBNR Incurred But Not Reported losses”¹).

L’aggiornamento dei parametri estimativi ha riguardato i parametri PD e LGD utilizzati per finalità di bilancio, mediante l’introduzione di fattori correttivi volti a rendere maggiormente “point in time” tali parametri e aggiornando altresì le serie storiche per il calcolo della LCP.

Inoltre, come suggerito dalla BCE nell’ambito dell’Asset Quality Review, la metodologia di valutazione dei crediti in bonis di firma e degli impegni irrevocabili ad erogare crediti nei confronti di controparti in bonis è stata aggiornata variando il metodo utilizzato nello sviluppo della stima, che è stato conformato al processo di valutazione collettiva delle esposizioni per cassa in bonis.

¹ La metodologia cosiddetta Incurred But Not Reported è descritta dallo IAS 39 al paragrafo AG 90.

Nel corso dell'esercizio 2014 anche la metodologia di stima delle svalutazioni su crediti deteriorati è stata aggiornata. In particolare, la nuova policy in tema di valutazione dei crediti deteriorati, in vigore dalla fine del 2014, prevede quanto segue:

- per tutte le sofferenze e gli incagli non individualmente significativi, con esposizione inferiore o uguale a € 100.000,00 e per tutti i crediti scaduti, a prescindere dall'importo dell'esposizione: valutazione di tipo statistico/forfetario;
- per le sofferenze chirografe di importo inferiore o uguale a € 250.000,00 da cedere, sulla base della delibera assunta dagli organi aziendali, in blocco singolo o in più tranche: valutazione di specifici cluster di crediti destinati alla cessione;
- per tutti i crediti deteriorati diversi dalle esposizioni scadute aventi ammontare superiore a € 100.000,00: revisione delle linee guida di valutazione.

Tale revisione è volta a orientare i valutatori a debitamente considerare gli effetti del mutato quadro di riferimento, specialmente nell'ottica del trend macroeconomico, dell'andamento del mercato immobiliare e manifatturiero e delle indicazioni pervenute dall'analisi condotta sui risultati dell'Asset Quality Review. In particolare, con specifico riferimento a quest'ultimo punto:

- a) le posizioni oggetto di Credit File Review sono state analizzate in dettaglio al fine di comprendere le motivazioni delle eventuali differenze valutative espresse dal team che ha condotto l'esercizio di Comprehensive Assessment. In presenza di motivazioni condivisibili, quali l'evidenza di nuove informazioni che lo giustifichino, il processo di valutazione condotto ai fini della redazione del bilancio di fine esercizio ha comportato la rilevazione di opportuni adeguamenti dei fondi rettificativi;
- b) con riferimento alle posizioni assistite da garanzia ipotecaria, al fine di tenere conto dell'andamento del mercato immobiliare e delle indicazioni tratte dall'analisi condotta sui risultati dell'Asset Quality Review, in aggiunta all'ordinario processo di revisione delle

valutazioni analitiche è stata prevista la conduzione di una specifica analisi delle esposizioni di ammontare più significativo (superiori o uguali a € 10 milioni). L'obiettivo di tale analisi è valutare l'eventuale opportunità di applicare correttivi volti a rendere il valore aggiornato di perizia più allineato rispetto ai valori di presunto realizzo dei singoli beni;

c) con riferimento alle rimanenti esposizioni, l'ultima revisione della normativa interna ha reso disponibile ai soggetti responsabili delle valutazioni l'informazione statistica riguardante la Loss Given Default gestionale. Si tratta di una stima della perdita – non vincolante per il valutatore – determinata su base statistica a partire dalla distribuzione empirica delle perdite prendendo a riferimento non il suo valore medio, bensì il valore corrispondente al novantanovesimo percentile.

L'incremento delle percentuali di svalutazione rispetto al passato è riconducibile principalmente ai seguenti aspetti:

- il contesto macroeconomico vigente alla data di redazione del bilancio 2014, le previsioni sull'andamento futuro delle variabili macroeconomiche e di mercato rilevanti per il gruppo bancario, tali da incidere nel processo di stima del valore recuperabile dei crediti;
- l'andamento del mercato immobiliare e manifatturiero, i quali risultano in evidente peggioramento sia a livello storico e corrente, sia a livello prospettico;
- il mutamento del contesto normativo e regolamentare di riferimento. In particolare il riferimento è agli esiti relativi al gruppo bancario dell'esercizio di Comprehensive Assessment – e, in particolare, dell'Asset Quality Review – effettuato dalla BCE nel 2014.

4. Cambiamento di principio contabile, cambiamento nelle stime contabili e correzioni di errori di esercizi precedenti secondo lo IAS 8

Dopo aver considerato le novità apportate alle metodiche e ai parametri di valutazione dei crediti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 del gruppo bancario, si rende ora necessario esaminare quanto previsto dallo IAS 8, principio contabile internazionale di riferimento, per stabilire come i cambiamenti nei processi di determinazione dei valori contabili devono essere rilevati in bilancio.

Secondo lo IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”² sono tre le fattispecie alle quali collegare una variazione significativa intervenuta nel valore di una voce di bilancio. Nel dettaglio:

a) cambiamento di principio contabile (“CPC”): lo IAS 8 stabilisce che vi è un cambiamento di principio contabile quando si verifica una rettifica nei “principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati dall’impresa nella preparazione e nella presentazione del bilancio” (IAS 8, par. 5). Sempre secondo lo IAS 8, par. 14, il cambiamento di un principio contabile è possibile solo nelle seguenti circostanze:

(i) viene richiesto da un principio contabile internazionale emanato dallo IASB o da una interpretazione di uno IAS/IFRS emanata dall’IFRIC;

² Lo scopo dello IAS 8 è quello di “disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento dei principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all’informativa sui cambiamenti di principi contabili, sulle modifiche nelle stime contabili e sulle correzioni di errori” (par. 1 dello IAS 8). A tal proposito, si nota che che il par. 7 dello IAS 8 recita che “quando un Principio o un’Interpretazione si applica specificatamente ad un’operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall’applicazione del Principio o Interpretazione e tenendo presenti eventuali Guide Applicative emesse dallo IASB con riferimento a tale Principio o Interpretazione”. Sempre lo IAS 8, al par. 10, prevede anche che, “in assenza di un Principio o di un’Interpretazione che si applichi specificatamente ad un’operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire un’informativa che sia: (...) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (...) attendibile in modo che il bilancio: i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; iii) sia neutrale, cioè scevra di pregiudizi; iv) sia prudente; e v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti”.

(ii) è utile per ottenere “un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti sugli effetti delle operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità” (cfr. IAS 8, par. 14);

b) cambiamento nelle stime contabili (“CSC”): lo IAS 8 stabilisce che vi è un cambiamento nelle stime contabili quando risulta da una variazione nel valore contabile di un’attività o di una passività o dalla determinazione della sistematica perdita di valore di un’attività, che deriva “dalla valutazione della sua attuale condizione e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con attività e passività” (IAS 8, par. 5). Inoltre lo IAS 8, ai parr. 32-35, sottolinea che determinate voci di bilancio, viste le incertezze legate alla complessa gestione aziendale, non possono essere determinate con precisione, ma devono essere solo stimate, con l’accortezza di basare le stime sulle informazioni più recenti a disposizione. L’utilizzo di stime ragionevoli è parte imprescindibile nella redazione del bilancio, senza farne venir meno l’attendibilità. A puro titolo esemplificativo si possono richiedere stime di: a) crediti di realizzo; b) obsolescenza del magazzino; c) fair value (valore equo) delle attività o delle passività finanziarie; d) vite utili di, o tasso di utilizzazione previsto dei benefici economici futuri attesi di beni ammortizzabili e e) obbligazioni di garanzia. Sempre con riferimento allo IAS 8, i cambiamenti nelle stime contabili derivano unicamente da:

(i) “nuove informazioni acquisite”; tale formulazione si riferisce alle informazioni che: a) si riferiscono a fatti e circostanze aziendali accaduti dopo l’intervenuta pubblicazione del bilancio dell’esercizio precedente (siamo quindi in presenza di informazioni “nuove”); b) si riferiscono a fatti e circostanze aziendali esistenti all’epoca di redazione del bilancio di un precedente esercizio nell’ipotesi in cui, alla data di predisposizione di quel determinato bilancio, non potevano essere giudicate “attendibili” (in quanto sono divenute tali successivamente, a seguito di eventi poi verificatisi); e c) si riferiscono a fatti e circostanze aziendali esistenti all’epoca di redazione del bilancio di un precedente bilancio ma che, alla

data di redazione di quel determinato bilancio, si ritiene ragionevole supporre non potessero essere a disposizione e quindi considerate dai soggetti preposti a redigere tale bilancio (siamo quindi in presenza di informazioni di “nuova acquisizione”);

(ii) “nuovi sviluppi”; tale formulazione fa riferimento ai cambiamenti delle circostanze sulle quali si era basata la stima o a maggiore esperienza di cui si è entrati in possesso solo dopo che il precedente bilancio sia stato approvato (IAS 8, par. 5);

c) correzione di errori di esercizi precedenti (“CEEP”): lo IAS 8 stabilisce che vi è correzione di errori precedenti allorquando deriva da un “errore di esercizi precedenti”, ovvero da “omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erraneo di informazioni attendibili che: a) erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi erano autorizzati all’emissione; e b) si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci. Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi” (IAS 8, par. 5). In concreto, secondo lo IAS 8, sia le errate rappresentazioni, sia le errate misurazioni di voci contabili, rappresentano “errori”³ di voci contabili, compiute in uno o più esercizi precedenti, che derivino dal mancato o dall’errato impiego di informazioni attendibili che: a) erano disponibili al momento di redazione dei bilanci di tali periodi; e b) è ragionevole supporre che siano state acquisite e prese in dovuta considerazione nella predisposizione degli stessi. Per “errore” si contempla sia lo sbaglio derivante dalla mancata corretta attuazione di

³ Il termine “misstatement” presuppone una visione più ampia del termine “erronea misurazione” (derivante dalla traduzione dello IAS 8 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), dal momento che prevede, oltre l’erronea misurazione, anche il caso di erronea rappresentazione e informazioni in bilancio. Infatti, nella prassi anglosassone (da cui traggono origine gli IAS/IFRS), l’espressione “misstatement” risulta definita come: “A difference between the amount, classification, presentation, or disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation, or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting frame work. Misstatements can arise from error or fraud. Where the auditor expresses an opinion on whether the financial statements are presented fairly, in all material aspects, or give a true and fair view, misstatements also include those adjustments of amounts, classifications, presentation, or disclosures that, in the auditor’s judgment, are necessary for the financial statement to be presented fairly, in all material respects, or to give a true and fair view” (cfr. Glossario dei principi di revisione internazionali).

una formula matematica o dalla mancata corretta applicazione di principi contabili, sia la “distrazione” e l’interpretazione non fedele di fatti aziendali.

Fanno parte della fattispecie degli “errori” non soltanto quelli in senso stretto, cioè quelli non intenzionalmente commessi, ma anche quelli compiuti con il fine di esibire un “quadro” difforme dai principi IAS/IFRS (cosiddette “frodi”). Secondo il punto di vista degli IAS/IFRS la componente rilevante della categoria degli “errori” non è tanto delineata dal tipo e dalla consapevolezza del comportamento, bensì dall’evenienza che lo sbaglio sia conseguenza del mancato o dell’erroneo impiego di dati affidabili disponibili nel momento in cui il bilancio è stato redatto e che si deve ragionevolmente reputare fossero accessibili a chi ha redatto il bilancio quando è stato predisposto.

Seppure nella teoria la differenza tra “cambiamento di principi contabili”, “cambiamento nelle stime contabili” e “correzioni di errori di esercizi precedenti”, appaia nitida ed esatta, nella concretezza della gestione aziendale è ben più ambigua e problematica; infatti non è sempre agevole il districarsi tra le tre fattispecie delineate nello IAS 8.

D’altro canto, è lo stesso IAS 8, a evidenziare sia le possibili sovrapposizioni esistenti tra le fattispecie del “cambiamento nelle stime contabili” e quella della “correzione degli errori”, quando precisa, al par. 5 e al par. 34, la distinzione che corre tra le due fattispecie; sia le possibili sovrapposizioni tra “cambiamento nei principi contabili” e “cambiamento nelle stime contabili”, quando, al par. 35, specifica che ovi risulti “difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile”.

Nonostante ciò, è possibile delimitare i limiti tra cambiamento di principio contabile (CPC), cambiamento nelle stime contabili (CSC) e correzione di errori di esercizi precedenti (CEEP) come sotto proposto.

La diversificazione tra cambiamento di principio contabile (CPC) e cambiamento di stima (CSC) è caratterizzata dall'oggettività. Il cambiamento di principio contabile riguarda la modifica della base di misurazione che la società ha utilizzato scegliendola tra quelle che il principio contabile di riferimento⁴ permette. Il cambiamento di stima, assunta la base di determinazione, si riferisce ad una rettifica dei criteri impiegati nella stima o del metodo di valutazione adottato. Recentemente l'IFRS IC, affermando che: "The Interpretations Committee noted that a change in accounting estimate may encompass a change in method used to develop an estimate, as well as a change in inputs to the method, both of which result in a change in the amount of the estimate⁵", ha fatto luce sul fatto che la variazione del metodo di valutazione configuri un cambiamento di stima.

Sempre per quanto previsto dall'IFRS IC, con il cambiamento di stima si assiste ad una maggiore e più ricca informazione finanziaria fornita. Questa è una delle ragioni per le quali, tale variazione di stima è consentita⁶ dallo IAS 8.

Infine, lo IAS 8 obbliga a considerare come cambiamento di stima⁷ una modifica al modello di valutazione quando non è perfettamente evidente se rientri nella fattispecie del cambiamento di stima o in quella del cambiamento di principio contabile.

La distinzione tra cambiamento di stima (CSC) e correzione di errore (CEEP) riveste, invece, il carattere della soggettività. La variazione introdotta non è classificata come cambiamento

⁴ A tal proposito si osserva che lo IAS 8 fa riferimento alla nozione di measurement basis (par. 35 IAS 8) "A change in the measurement basis applied is a change in an accounting policy, and is not a change in an accounting estimate".

⁵ Cfr IFRIC update di novembre 2013. L'IFRS IC ha assunto la determinazione di gestire l'argomento nel campo della revisione del Conceptual Framework, convenendo che in alcune situazioni la distinzione tra cambiamento di principio contabile e cambiamento di stima è davvero molto complicata: "The Interpretations Committee observed that it would be helpful if more clarity were given to help entities make the distinction between a change in accounting policy and a change in accounting estimate, including clarity on how to deal with changes in the method of estimation. However, it considered that any amendment to the Standards would be too broad for it to address within the confines of existing IFRS. Instead, the Interpretations Committee considered that it should bring the issue to the IASB's attention for future consideration in the Disclosure project and/or the Conceptual Framework project".

⁶ Cft. IFRIC update di novembre 2013: "Regardless of the type of change, the Interpretations Committee thinks that a change in a method of estimation should only be made if that change produces reliable and more relevant information".

⁷ Si veda a tal proposito il par. 35 dello IAS 8: "When it is difficult to distinguish a change in an accounting policy from a change in an accounting estimate, the change is treated as a change in an accounting estimate".

di stima, ma deve essere considerata correzione di un errore, quando durante i precedenti esercizi, il management era a conoscenza degli elementi informativi che hanno portato alla revisione della stima contabile.

Viene invece considerata come cambiamento di stima⁸ la variazione di una valutazione contabile svolta nel momento in cui l'informazione viene a conoscenza del management.

Questo aspetto però non è esaustivo. E' necessario documentare che non solo tale informazione era già esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, ma fosse già nell'effettiva disponibilità dei redattori del bilancio⁹, per considerare la variazione come correzione di errore del precedente esercizio.

A tal proposito si noti che la BCE ha inviato al gruppo bancario una comunicazione nella quale sono minuziosamente elencate le azioni che la medesima BCE si aspettava che la banca attuasse a seguito dei risultati dell'Asset Quality Review condotta e che tali indicazioni rappresentavano un punto di partenza in base alle quali il gruppo bancario avrebbe potuto eventualmente procedere all'aggiornamento delle tecniche e dei parametri sottostanti i principi di valutazione definiti dai principi contabili internazionali applicabili (soprattutto IAS 39 e IFRS 13).

Ne consegue che i risultati dell'effettuazione dell'Asset Quality Review, così come considerati dalla BCE, vanno annoverati nell'ambito dei cambiamenti di stima contabile, posto che essi sono determinati dalle "nuove informazioni acquisite" in conseguenza dell'Asset Quality Review.

⁸ Tale diversificazione è facilmente rinvenibile nel par. 48 dello IAS 8 "Corrections of errors are distinguished from changes in accounting estimates. Accounting estimates by their nature are approximations that may need revision as additional information becomes known. For example, the gain or loss recognised on the outcome of a contingency is not the correction of an error".

⁹ Al riguardo è utile capire le cause che hanno spinto lo IASB ad effettuare tale distinzione (BC IAS 8): "The Board concluded that restating prior period information to correct a prior period error does not involve an unjustifiable use of hindsight because prior period errors are defined in terms of a failure to use, or misuse of, reliable information that was available when the prior period financial statements were authorised for issue and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements".

Da ultimo, interessante è segnalare che il trattamento contabile è differente a seconda della fattispecie di cambiamento intervenuta.

In dettaglio, l'effetto della rettifica per il cambiamento della stima contabile è recepito nell'esercizio in cui la nuova stima viene individuata. Per quanto concerne, invece, il cambiamento di principio contabile e la correzione di errori viene richiesto, dove ammissibile, di ridefinire i bilanci comparativi come se il principio contabile fosse stato adottato nell'esercizio precedente oppure l'errore non fosse mai stato compiuto.

La distinzione tra i due approcci contabili è giustificata dal diverso contesto in cui avvengono e dal relativo contenuto informativo per il lettore di bilancio. Il cambiamento di stima deriva da fatti aziendali nuovi imputabili all'esercizio in corso. La variazione deve essere rilevata nel momento in cui tali informazioni sono a disposizione. Ne consegue che l'indicazione in bilancio non genera alcun effetto sugli esercizi precedenti presentati a titolo di confronto.

Viceversa, il cambiamento di un principio contabile o la correzione di un errore comporta che la rilevazione degli effetti non avvenga nel bilancio in corso, ma vi sia una sistemazione dei saldi del bilancio comparativo dell'esercizio precedente, come se tale nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato o l'errore non fosse mai stato compiuto.

Il principio della comparabilità dei risultati ottenuti nei diversi esercizi è quindi facilitato da tale impostazione contabile. Come affermato dallo IAS 8, il confronto tra differenti esercizi è valido quando questi ultimi sono predisposti utilizzando regole contabili omogenee e corrette.

5. Conclusioni

Nel caso oggetto del presente paper, è possibile affermare che le novità apportate alle metodiche e ai parametri di valutazione dei crediti applicati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, sono da ricollegare ad eventi intervenuti nel corso dell'esercizio 2014 e nei primi mesi dell'anno immediatamente successivo. Il processo di valutazione dei crediti è stato particolarmente condizionato dalle indicazioni pervenute dalla BCE nell'ambito

dell'esercizio di Comprehensive Assessment e, più in particolare, nell'esercizio di Asset Quality Review.

Tali indicazioni hanno infatti spinto i vertici aziendali ad assumere un orientamento più conservativo nelle valutazioni dei crediti di fine esercizio. Altro fattore esterno che ha spinto verso questo orientamento è stato il difficile contesto macroeconomico sviluppatosi nel corso dell'esercizio 2014, con particolare riferimento al settore immobiliare.

Ne deriva che, tenuto conto della diversificazione che lo IAS 8 effettua tra la fattispecie di cambiamento di principio contabile, quella di cambiamento di stima e quella di correzione di errore, risultano completamente riconducibili al "cambiamento di stima" le rettifiche delle policy, delle procedure e dei parametri estimativi impiegati per la valutazione delle esposizioni creditizie del gruppo bancario in sede di bilancio al 31 dicembre 2014.

Anche gli affinamenti nelle metodiche di valutazione che hanno altresì comportato l'introduzione di termini di raffronto standard/forfetari fondati sulla competenza storica, sono da considerare nella medesima fattispecie dei "cambiamenti di stima".

Quanto sopra esposto è quindi in linea con quanto affermato:

- dallo stesso IAS 8, al par. 35, dove sancisce che nei casi in cui non sia particolarmente agevole la distinzione tra un cambiamento di principio contabile e un cambiamento nella stima contabile, la rettifica deve essere trattata alla stregua di un cambiamento di stima;
- dall'IFRS Interpretations Committee, secondo il quale il cambiamento di stima è correlato sia ad una variazione dei parametri impiegati nella stima, sia del criterio di valutazione adottato (IFRIC Update Novembre 2013 e Marzo 2014).

Coerentemente a tali considerazioni, gli effetti dei citati interventi hanno trovato rappresentazione nel conto economico dell'esercizio 2014 ed in particolare in corrispondenza della voce "130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di a) crediti, d) altre

operazioni finanziarie". Nessuna variazione è stata apportata alle voci del bilancio comparativo dell'esercizio precedente.

BIBLIOGRAFIA

ALEXANDER DAVID, NOBES CHRISTOPHER, “Financial Accounting – An International Introduction”, Pearson Education Limited, 2013.

BANCA D’ITALIA, Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM.

CAVALIERI ENRICO, “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali, Giappichelli Editore, 2010.

“IAS/IFRS”, (a cura di) Flavio Dezzani, Paolo Pietro Biancone, Donatella Busso, IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer, la edizione 2010.

KPMG, “Insights into IFRS – KPMG’s practical guide to International Financial Reporting Standards”, Sweet & Max Well – Thomson Reuters, 2014.

ROSSI CLAUDIA, “Valutazioni di bilancio secondo i principi contabili internazionali, Isedi Editore, 2007.

SITOGRAFIA

<http://www.gruppobancopopolare.it/investors-relations/bilanci-e-relazioni/>

Editor

Department of Management, Economics and Quantitative Methods
University of Bergamo
Via dei Caniana n° 2
24127 Bergamo
Italy
Tel. +39 35 2052538
Fax +39 35 2052549

The editorial office has complied with its obligations under Article 1, D.L.L. 31.8.1945, n. 660 and subsequent amendments